

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1876)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3025)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

col Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione e all'articolo 6 del Protocollo di modifica.

CONVENZIONE**tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito**

Il Governo italiano ed il Governo di Cipro,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I**CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE****ARTICOLO 1.**

(Soggetti).

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2.

(Imposte considerate).

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne Cipro:

l'imposta sul reddito (*the income tax*)

(qui di seguito indicata quale « imposta cipriota »);

b) Per quanto concerne l'Italia:

- I. — l'imposta sul reddito dei terreni;
 - II. — l'imposta sul reddito dei fabbricati;
 - III. — l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
 - IV. — l'imposta sul reddito agrario;
 - V. — l'imposta complementare progressiva sul reddito;
 - VI. — l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
 - VII. — l'imposta sugli utili distribuiti dalle società
- (qui di seguito indicate quali « imposte italiane »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

ARTICOLO 3.

(Definizioni di carattere generale).

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano come il contesto richiede Cipro oppure l'Italia;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

d) il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta cipriota come il contesto richiede;

e) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f) l'espressione « autorità competente » designa:

1) per quanto concerne Cipro, il *Commissioner of Income tax* o il suo rappresentante autorizzato;

2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4.

(Domicilio fiscale).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5.

(Stabile organizzazione).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una fabbrica o una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente o sia da

questa controllata, ovvero svolga attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

ARTICOLO 6.

(Redditi immobiliari).

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

ARTICOLO 7.

(Utili delle imprese).

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione

ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8.

(Navigazione marittima ed aerea).

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti, nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in *pool*, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9.

(*Imprese associate*).

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10.

(*Dividendi*).

1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel modo seguente:

a) per quanto concerne Cipro:

I dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito della società;

b) per quanto concerne l'Italia:

I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Cipro sono imponibili in Italia ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da « quote minerarie », da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricolleggi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

ARTICOLO 11.

(Interessi).

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12.

(*Canoni*).

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni

generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13.

(Guadagni di capitale).

1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12 e questo reddito è imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove è imponibile il corrispondente reddito.

ARTICOLO 14.

(Professioni indipendenti).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato con-

traente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15.

(Professioni dipendenti).

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16.

(Compensi a membri dei Consigli di Amministrazione).

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17.

(*Artisti e sportivi*).

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

ARTICOLO 18.

(*Pensioni*).

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

ARTICOLO 19.

(*Funzioni pubbliche*).

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente e/o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20.

(*Ricercatori, professori e insegnanti*).

I ricercatori, i professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

ARTICOLO 21.

(Studenti ed apprendisti).

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.

2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 22.

(Redditi non espressamente menzionati).

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 23.

(Concessione di una deduzione o di un credito).

1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso di un residente dell'Italia: l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta cipriota sul reddito (non esente in Cipro in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Cipro

deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Cipro su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Cipro eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

3. Nel caso di un residente di Cipro: fatte salve le disposizioni della legislazione di Cipro concernenti l'imputazione a credito rispetto all'imposta di Cipro dell'imposta dovuta in un Paese diverso da Cipro, l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia sarà imputata a credito rispetto ad ogni imposta di Cipro dovuta su detto reddito.

4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 24.

(Non discriminazione).

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno

essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

ARTICOLO 25.

(Procedura amichevole).

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole com-

posizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 26.

(Scambio di informazioni).

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 27.

(Funzionari diplomatici e consolari).

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in Cipro:

con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1970 ed agli anni successivi;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.

3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e, per i periodi successivi all'entrata in vigore della Convenzione, per quanto riguarda l'Italia, entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata prelevata l'imposta e, per quanto riguarda Cipro, entro due anni dall'anno di accertamento per il quale è stata prelevata l'imposta.

ARTICOLO 29.

(Denuncia).

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che

siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) in Cipro:

con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo Italiano

VITTORIANO MANFREDI

Per il Governo di Cipro

CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

Qualora Cipro in una Convenzione con un altro Stato conclusa dopo il 1° gennaio 1970 riduca l'imposta sugli utili o sul reddito delle società con riferimento ai dividendi pagati a residenti di detto altro Stato, la disposizione del paragrafo 1 *a*) dell'articolo 10 non sarà più applicabile e Cipro estenderà automaticamente tale riduzione di imposta ai dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell'Italia.

Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro aprile del 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo Italiano

VITTORIANO MANFREDI

Per il Governo di Cipro

CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOLLO

che modifica la Convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974

Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 (qui di seguito indicata come « la Convenzione »);

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:

a) per quanto concerne Cipro:

l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta cipriota");

b) per quanto concerne l'Italia:

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") ».

ARTICOLO 2.

Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 2. Quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cipro, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Conven-

zione, può includere nella base imponibile di tali imposte i detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana ».

ARTICOLO 3.

L'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 25 è soppresso.

ARTICOLO 4.

Dopo l'articolo 27 della Convenzione è aggiunto l'articolo 27-bis del seguente tenore:

« 1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno dei due Stati contraenti saranno rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione. Tali autorità competenti possono altresì stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione ».

ARTICOLO 5.

Il paragrafo 3 dell'articolo 28 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta do-

vuta dai residenti di uno degli Stati contraenti ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ».

ARTICOLO 6.

1. Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nicosia al più presto possibile.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello Scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Nicosia il giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese prevarrà in caso di divergenza di interpretazione.

*Per il Governo
della Repubblica d'Italia*

GIORGIO STEA-ANTONINI

*Per il Governo
della Repubblica di Cipro*

CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

TESTO DELLE NOTE
—

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana:

a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione, per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati » significa che la procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.

Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia

GIORGIO STEA-ANTONINI

Nicosia, 7 ottobre 1980

Al Direttore Generale
del Ministero delle Finanze

Nicosia

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Signor Direttore Generale,

ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana:

a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati" significa che la procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.

Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo di Cipro è d'accordo con le proposte di cui sopra.

Colgo l'occasione per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Direttore Generale del Ministero delle Finanze

CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

Nicosia, 7 ottobre 1980

S.E. L'Ambasciatore d'Italia

Nicosia

CONVENTION

between Italy and Cyprus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

The Government of the Italian Republic and the Government of Cyprus,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed upon the following measures:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

ARTICLE 1.

(Personal scope).

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2.

(Taxes covered).

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

a) In the case of Cyprus:

the income tax (hereinafter referred to as « Cyprus/tax »);

b) In the case of Italy:

I - the tax on income from land (imposta sul reddito dei terreni);

II - the tax on income from building (imposta sul reddito dei fabbricati);

III - the tax on income from movable wealth (imposta sul reddito di ricchezza mobile);

IV - the tax on agricultural income (imposta sul reddito agrario);

V - the complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito);

VI - the tax on companies (imposta sulle società) (in so far as the tax is charged on income and not on capital);

VII - the tax on profits distributed by companies (imposta sugli utili distribuiti dalle società);

(hereinafter referred to as « Italian tax »).

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any important changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

ARTICLE 3.

(General definitions).

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Cyprus or Italy as the context requires;

b) the term « person » comprises an individual, a company and any other body of persons;

c) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

d) the term « tax » means Italian tax or Cyprus tax as the context requires;

e) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

f) the term « competent authority » means:

1. in the case of Cyprus, the Commissioner of Income Tax or his authorised representative;

2. in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

ARTICLE 4.

(Fiscal domicile).

1. For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be determined in accordance with the following rules:

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with his personal and economic relations are closest (centre of vital interest);

b) If the Contracting State in which he has centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

d) If he is a national of both Contracting States or for neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5.

(Permanent establishment).

1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term « permanent establishment » shall include especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months.

3. The term « permanent establishment » shall not be deemed to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State me-

rely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6.

(Income from immovable property).

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term « immovable property » shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7.

(Business profits).

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment

situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods of merchandise for the enterprise.

6. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8.

(Shipping and air transport).

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The exemption provided in paragraph 1 of this Article shall apply to a share of the profits from the operation of ships or aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

ARTICLE 9.

(Associated enterprises).

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10.

(Dividends).

1. Dividends arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, shall be taxable as follows:

a) As respects Cyprus:

Dividends paid by a company which is a resident of Cyprus to a resident of Italy shall be exempt from tax in Cyprus which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of the company;

b) As respects Italy:

Dividends paid by a company which is a resident of Italy to a resident of Cyprus may be taxed in Italy but the tax so charged shall not exceed 15 percent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

2. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11.

(Interest).

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 percent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term « interest » as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated, by the taxation law of the State in which the income arises, to income from money lent.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12.

(Royalties).

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13.

(Capital gains).

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property may be taxed in the Contracting State of which the alienator is a resident.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the alienator, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State a permanent establishment or a fixed base, and the movable property is attributable to that permanent establishment or to that fixed base, or the alienation of movable property takes place in that other Contracting State. In that case capital gains may be taxed in that other Contracting State according to its own law.

The paragraph 2 shall neither apply, where the movable property alienated produces an income of the kind referred to in Articles 10, 11 and 12, and such income is taxable according to the provisions of paragraph 3 of Article 10, paragraph 4 of Article 11 or paragraph 3 of Article 12; in that case capital gains may be taxed in that Contracting State, in which the income referred to is taxable.

ARTICLE 14.

(Independent personal services).

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term « professional services » includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15.

(Dependent personal services).

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 16.

(Directors' fees).

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17.

(Artists and Athletes).

Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

ARTICLE 18.

(Pensions).

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

ARTICLE 19.

(Gouvernmental functions).

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or an administrative subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20.

(Researchers, Professors and Teachers).

A researcher, professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

ARTICLE 21.

(Student and business apprentices).

1. Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in that other Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that other Contracting State.

2. Remuneration which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State derives from

an employment which he exercises in the other Contracting State for the purpose of practical training for a period or periods not exceeding in the aggregate one year shall not be taxed in that other State.

ARTICLE 22.

(Income not expressly mentioned).

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

CHAPTER IV

ARTICLE 23.

(Allowance of deduction or credit).

1. The laws of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income arising in either of the Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Convention. Where income is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of a resident of Italy:

Italy in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention in the case of its residents may, regardless of any other provision of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; Italy, shall, however, deduct from the taxes so calculated the Cyprus tax on income (not exempt in Cyprus under this Convention) in the following manner:

a) if the item of income is, according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Cyprus shall be deducted from the tax on income from movable wealth, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such item of income bears to the entire income.

Where the tax paid in Cyprus on such income is higher than the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of such complementary or company tax which the item of income bears to the entire income;

b) if the item of income is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted

from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in Cyprus which exceeds 25 percent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

3. In the case of a resident of Cyprus:

Subject to the provisions of the law of Cyprus regarding the allowance as a credit against Cyprus tax of tax payable in a territory outside Cyprus, Italian tax payable under the laws of Italy, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Italy shall be allowed as a credit against any Cyprus tax payable in respect of that income.

4. Where, under the laws of one of the Contracting States any tax to which this Convention applies has been wholly relieved or reduced for a limited period of time, then, for the purpose of calculating the deduction from the tax as referred to in paragraph 2 or the credit referred to in paragraph 3, such tax shall be deemed to have been paid.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 24.

(Non-discrimination).

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

In particular, nationals of a Contracting State who are taxable in the other Contracting State shall, if they are residents of that other Contracting State, receive any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status which that other Contracting State grants to its residents.

2. The term « nationals » means:

a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term « taxation » means taxes of every kind and description.

ARTICLE 25.

(Mutual agreement procedure).

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 26.

(Exchange of information).

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the present Convention or for the prevention of fiscal evasion. The com-

petent authorities, however, are not obliged to supply information which is not obtainable from documents of the tax authorities, but would necessitate special inquiries. The content of any information so exchanged shall be treated as secret and may only be disclosed to persons or authorities which are, under the laws of that Contracting State, concerned with the assessment, including judicial determination, or collection of the taxes which are the subject of this Convention. Those persons and authorities are bound to the same secrecy as the competent authorities.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLES 27.

(Diplomatic and Consular Officials).

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 28.

(Entry into force).

1. This Convention shall be ratified and the instruments or ratification shall be exchanged at Nicosia as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in Cyprus:

in respect of income assessable for the year of assessment commencing on the 1st January 1970, and subsequent years;

b) in Italy:

in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the 1st January 1970.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of any of the Contracting States referring to the periods commencing on or after 1st January 1970 and until the entry into force of this Convention may be lodged within two years from the entry into force of this Convention and for subsequent periods after the date of the coming into force of this Convention, as respects Italy within two years from the taxable period for which the tax is levied and as respects Cyprus within two years from the year of assessment for which the tax is levied.

ARTICLE 29.

(Termination).

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in Cyprus:

in respect of income assessable for the year of assessment commencing on or after the 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given;

b) in Italy:

in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in triplicate at Nicosia the day of 24th April, 1974, in the Italian, Greek and English languages, all three texts being equally authentic and in case there in any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Italy
VITTORIANO MANFREDI

For the Government of Cyprus
CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOL

At the signing of the Convention between Italy and Cyprus for the avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the said Convention.

If Cyprus in a Convention with any other State concluded after the 1st January 1970 would reduce the tax on profits or income of the companies in relation to the dividends paid to residents of that other State in such case the provision of paragraph 1 a) of article 10 shall not be applicable any longer and Cyprus will extend automatically this reduction of tax to dividends paid by a company resident of Cyprus to a resident of Italy.

Done in triplicate at Nicosia the 24th April, 1974, in the Italian, Greek and English languages, all three texts being equally authentic and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Italy
VITTORIANO MANFREDI

For the Government of Cyprus
CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOL**amending the Convention between Italy and Cyprus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia on 24th April, 1974**

The Government of Italy and the Government of the Republic of Cyprus, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting States for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia on 24th April, 1974 (hereinafter referred to as « the Convention »);

have agreed as follows:

ARTICLE 1.

Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

« 1) The taxes which are the subject of this Convention are:

a) in Cyprus:

i) the income tax (hereinafter referred to as "Cyprus tax");

b) in Italy:

i) the personal income tax (imposta sul reddito delle persone fisiche);

ii) the corporate income tax (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

even in they are collected by withholding taxes at the source (hereinafter referred to as "Italian tax") ».

ARTICLE 2.

Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

« 2) Where a resident of Italy owns items of income that are taxable in Cyprus, Italy may, in determining its income taxes provided for in Article 2 of this Convention, include in the basis upon

which such taxes are imposed and mentioned items of income, unless express provisions of this Convention otherwise provide.

In that case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Cyprus, but the amount of deduction shall not exceed that proportion of Italian tax which the items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian laws ».

ARTICLE 3.

The last sentence of paragraph 3 of Article 25 shall be deleted.

ARTICLE 4.

After Article 27 of the Convention shall be added the Article 27-bis that reads as follows:

« 1. Taxes withheld at source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of the Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of the Convention. These competent authorities may also, by mutual agreement, carry out other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in the Convention ».

ARTICLE 5.

Paragraph 3 of Article 28 of the Convention is deleted and replaced by the following:

« Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of any of the Contracting States referring to the periods commencing on or after 1st January 1970 and until the entry into force of this Convention may be lodged within two years from the entry into force of this Convention ».

ARTICLE 6.

1. This Protocol shall form an integral part of the Convention signed at Nicosia on 24th April, 1974, shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Nicosia as soon as possible.

2. This Protocol shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st January, 1974.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Protocol in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after the 1st January, 1974, and until the entry into force of this Protocol shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Protocol or from the date the tax was charged, whichever is later.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Nicosia, this day of October 7, 1980, in the Italian and English languages, both texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

*For the Government of the
Republic of Italy*
GIORGIO STEA-ANTONINI

*For the Government of the
Republic of Cyprus*
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

NOTES

Mr. Director-General,

I have the honour to refer to the Protocol signed today at Nicosia, amending the Convention between Cyprus and Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia, on 24th April, 1974, and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy:

a) that, with reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, the expression « expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment » means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b) that, with reference to Article 8 of the Convention, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

c) that, with reference to paragraph 1 of Article 25 of the Convention, the expression « notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States » means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with the Convention.

I have furthermore the honour to propose that the present Note and Your reply, confirming the acceptance by the Government of Cyprus and the above proposals, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned.

I avail myself of this opportunity to extend to You, Mr Director-General, the assurance of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
GIORGIO STEA-ANTONINI

Nicosia, 7 October 1980.

The Director-General
Ministry of Finance
Nicosia.

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of this date which reads as follows:

« Mr. Director-General,

I have the honour to refer to the Protocol signed today at Nicosia, amending the Convention between Cyprus and Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia, on 24th April, 1974, and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy:

a) that, with reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b) that, with reference to Article 8 of the Convention, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

c) that, with reference to paragraph 1 of Article 25 of the Convention the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with the Convention.

I have furthermore the honour to propose that the present Note and Your reply, confirming the acceptance by the Government of Cyprus and the above proposals, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned.

I avail myself of this opportunity to extend to You, Mr. Director-General, the assurance of my highest consideration ».

I have the honour to inform You that the Government of Cyprus is in agreement with the above proposals.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The Director-General
Ministry of Finance
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

7 October 1980

H. E. The Ambassador of Italy
Nicosia.